



Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 25 marzo 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 marzo 2020¹ COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 5

In deroga all'articolo 34 capoversi 1 e 2 LADI², per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.

Art. 8a

¹ Tutte le persone aventi diritto all'indennità conformemente alla LADI³ beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere.

² Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.

1 RS 837.033
2 RS 837.0
3 RS 837.0

Art. 8b

¹ In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁴ e all'articolo 58 capoversi 1–4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), il datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, non è tenuto a rispettare il termine di preannuncio prescritto.

² Il lavoro ridotto può essere preannunciato anche per telefono. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per scritto.

Art. 8c

In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI⁶, il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

Art. 8d

In deroga all'articolo 26 capoverso 2 OADI⁷, l'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro al più tardi un mese dopo l'abrogazione dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020⁸.

Art. 8e

In deroga all'articolo 22 capoverso 1 OADI⁹, il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge telefonicamente ed entro 30 giorni dalla data in cui l'assicurato si è annunciato per il collocamento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00¹⁰.

25 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS **837.0**

⁵ RS **837.02**

⁶ RS **837.0**

⁷ RS **837.02**

⁸ RS **818.101.24**

⁹ RS **837.02**

¹⁰ Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).